

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TUFFI, APUZZO

Norme per la tutela degli animali randagi e liberi

Presentata il 13 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio al problema della assistenza, della cura e dell'alimentazione di animali domestici abbandonati, liberi o rinselvaticiti. Soprattutto nelle città, esistono numerose comunità di gatti che vivono liberi in giardini, parchi e condomini.

Diverse donne, spesso anziane, si prendono cura di questi animali ma sovente viene loro impedito di rifornire di cibo gatti e cani nonostante esse garantiscono igiene e pulizia.

Gli animali, non riforniti del cibo essenziale alla propria sussistenza, si riversano per le strade creando pericoli alla circolazione o divengono potenzialmente nocivi per il patrimonio zootecnico.

La condizione di libertà è differente tra il cane ed il gatto.

Il primo è legato, infatti, all'uomo da un rapporto di dipendenza e mal si adatta alla vita in libertà. Il secondo, invece, vive autonomamente in comunità libere. Queste comunità si installano in luoghi tranquilli ed appartati, con un minimo di verde e, come è noto, di aree con simili caratteristiche non abbondano certo le città. Triangoli di vivibilità vengono ritagliati dai gatti nei cortili, nei giardini dei condomini e nei parchi.

Con la presente proposta di legge si intende garantire alle associazioni protezionistiche la possibilità di accudire e sfamare, tramite propri delegati, questi animali di città, per lo più gatti e in alcuni casi anche cani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È consentito ai privati cittadini, purché delegati da associazioni per la tutela e i diritti degli animali, accudire, curare e cibare cani randagi e gatti liberi sia in luoghi pubblici sia in luoghi privati quali giardini, condomini, parchi, strade.

ART. 2.

1. La delega per la cura delle comunità feline libere e dei cani randagi deve essere rilasciata ad una singola persona, che abbia compiuto la maggiore età, dalle associazioni protezionistiche e animaliste legalmente riconosciute.

ART. 3.

1. La persona delegata alla cura degli animali risponde personalmente di eventuali danni arrecati alla proprietà dagli animali accuditi.